

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 250/23/2011

Svolgimento del processo

Con il ricorso in questione si impugna l'anzidetta cartella di pagamento di totale euro 69.368,53 notificata l'11/11/2010 - portante l'iscrizione a ruolo di IRPEP Addiz. Regionale - IVA - Contributi - INPS - anno 2006, oltre a sanzioni ed interessi. Omesso/carente versamento - da controllo automatizzato, art. 36/bis - DPR 600/1973 ed art. 54/bis - DPR 633/72.

In ricorso si sostiene la nullità del ruolo e della cartella per:

- Violazione della legge 241/90 e della legge 212/2000, in quanto:

1) Assenza di elementi essenziali del ruolo e della cartella;

- Non è stato indicato l'Ufficio che ha emesso il ruolo, difetto di motivazione; Iscrizione a ruolo senza che la cartella sia stata preceduta da avviso bonario - a pena di nullità della stessa. L'Ufficio è tenuto a motivare su come ha proceduto a determinare gli importi iscritti a ruolo, giusto il combinato disposto dell'art. 3 legge 241/90 - con art. 7 Legge 212/2000.- Gli. interessi iscritti a ruolo sono solo un mero atto di fede, nulla è detto in tema di determinazione degli stessi - non è noto il periodo interessato al calcolo.

La cartella non è mai stata preceduta da alcun avviso bonario, contrariamente a quanto riportato in seno alla cartella. La stessa non è stata notificata a persona non autorizzata a ricevere gli atti. Quindi si trova a sopportare, in misura maggiore, le sanzioni; nonché le spese di riscossione che con l'avviso bonario non sarebbero sussistite. Si fa riferimento a diverse sentenze delle varie CTP (Torino - Salerno - Lecce e CTR/Piemonte).

In via preliminare, si chiede di dichiarare nullo, illegittimo e privo di giuridico effetto l'atto impugnato. Con vittoria di spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano, regolarmente costituito in data 14 Marzo 2011, afferma che la cartella impugnata è legittima, in quanto le riprese effettuate sono esatte, risultando effettivamente omessi i versamenti. Inoltre risulta preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 05100080729 - inviata all'intermediario "Gidi Consult Srl", proposto a trasmetterla al contribuente, l'obbligo della motivazione previsto dalla norma, appare assolto in quanto nella cartella è indicato che gli importi iscritti a ruolo derivano dal controllo formale dei redditi e anno di riferimento. Le indicazioni in cartella consentono al debitore di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, previsto dagli art. 6 e della legge 212/2000.

La cartella riguarda anche omessi versamenti per contributi INPS per euro 2.160,00 - rapporto previdenziale - difetto di giurisdizione, competente è il Giudice ordinario, di questa C.T.P.

Si chiede di rigettare l'impugnazione proposta dal ricorrente e confermare in toto la cartella; Con vittoria delle spese di Giudizio.

La discussione avviene in pubblica udienza. Il Delegato dell'Amministrazione finanziaria ribadisce quanto esposto nell'atto di costituzione in giudizio. Il difensore del ricorrente si riporta alle motivazioni del ricorso, nonché alle relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal dibattito e dalla disamina della documentazione in atti, l'istanza del ricorrente risulta infondata, per cui il ricorso non merita accoglimento.

Premessa che la cartella di pagamento in questione risulta sufficientemente motivata, sotto i disparati profili, nel pieno rispetto della vigente normativa e a salvaguardia del "diritto alla difesa" contribuente. L'asserita violazione dell'art. 7 - Legge 212/2000, a parere di questo Collegio giudicante non sussiste per i seguenti motivi: a) la cartella in questione è conforme al Modello Ministeriale; b) la stessa cartella porta l'indicazione dell'organo che ha emesso il ruolo - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6, - alla quale rivolgersi per informazioni, riesame in autotutela e quindi ricorso; Si rileva altresì che la - comunicazione di irregolarità - era stata predisposta in data 27/5/2009 e trasmessa all'intermediario "Gidi Consult Srl" proposta a trasmetterla al contribuente. Comunque, era data facoltà al contribuente di rappresentare il disguido per il mancato invio della comunicazione e, poi procedere al versamento, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, delle sanzioni ridotte ad un terzo.

Con l'abrogazione dell'art. 17 e la modifica dell'art. 25, del DPR 602/1973 - con il comma 5 ter - Art. 1 - legge 156/2005 - il "legislatore", nell'enunciare l'addizione del termine finale per la notifica della cartella, secondo la Cassazione - Sentenze nn. 16104 e 16105 del 2005 - ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il Fisco, eliminando ogni interesse ed attenzione, in ordine alla attività "interna", come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna al concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d'imposta".

Attesa la legittimità della cartella impugnata e che circa il merito nulla si eccepisce, si respinge il ricorso.

Considerata la particolarità e peculiarità dell'argomento trattato si ritiene sussistono giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione respinge il ricorso. Spese compensate.